

STATUTO

**LEARNING PROGRAM
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE - E.T.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: POTENZA PZ VIA ALBERO BELLO 7

Numero REA: PZ - 203110

Codice fiscale: 02056800762

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-09-2019 - Statuto completo	2
--	---

	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	È costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel Comune di Potenza (PZ) la Società Cooperativa denominata	
	"LEARNING PROGRAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - E.T.S." .	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.	
	Con delibera dell'Organo amministrativo, la cooperativa può aderire ad una delle Associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativistico di cui al D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 ed alle sue organizzazioni periferiche territorialmente competenti.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante "la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi" di cui all'art. 1 lettera A della legge 381/91.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	Nello svolgimento dell'attività la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione	
	1	

	lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche,	
	sociali e professionali. Inoltre, è retta e disciplinata	
	secondo il principio della mutualità senza fini di	
	speculazione privata ed ha anche per scopo quello di	
	ottenere tramite la gestione in forma associata continuità	
	di occupazione lavorativa.	
	La Cooperativa si propone dunque, compatibilmente con i	
	mezzi a disposizione, di svolgere in modo organizzato le	
	attività inerenti l'oggetto sociale coinvolgendo i soci e	
	contribuendo alla loro educazione, qualificazione morale,	
	culturale, professionale e materiale.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive	
	modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo	
	un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla	
	legislazione vigente.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico, come sopra definito	
	all'art. 3, la Cooperativa ha come oggetto La società, nel	
	rispetto dei principi e del metodo della mutualità e senza	
	finalità speculative, previo rilascio delle relative	
	autorizzazioni, la gestione di servizi socio-sanitari ed	
	educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma	
	1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo	
	3 luglio 2017, n. 112 - recante revisione della disciplina	
	in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma	
	2, lettera c), della legge 6 giugno 2016 n. 106 di cui	
	all'articolo 1 comma 1 lettere a) e della legge 381/91 e	
	successive modificazioni ed integrazioni, consistenti nella	
	gestione di servizi nel comparto socio-sanitario	
	assistenziale educativo ed attività connesse, avvalendosi	
	anche di professionisti soci ai sensi dell'articolo 10 della	
	medesima legge.	
	La cooperativa organizzando le strutture ed attrezzando	
	locali, stipulando convenzioni con enti pubblici e privati,	
	può fornire servizi sociali e medici a favore di minori,	
	disabili, anziani, tossicodipendenti e persone	
	svantaggiate. In relazione a ciò ed ai principi che	
	disciplinano le società cooperative e ispirati alla	
	mutualità, la cooperativa può gestire stabilmente o	
	temporaneamente, in conto proprio, per conto terzi, per	
	conto di enti pubblici, anche economici, per enti	
	territoriali, A.S.L., nosocomi e cliniche private e similari:	
	- attività e servizi di: riabilitazione; logopedia, in	
	particolare attività diretta alla prevenzione, valutazione e	
	riabilitazione dei disturbi dell'apprendimento;	
	psicomotricità, di fisioterapia di terapia occupazionale, di	
	recupero funzionale; servizi psicoeducativi, logopedici e	

	di psicomotricità per la prevenzione, la valutazione e la	
	riabilitazione di bambini, adolescenti e giovani adulti	
	affetti da Disturbi del Neurosviluppo mediante	
	l'applicazione della tecnologia del comportamento Applied	
	Behavior Analysis (ABA), degli interventi precoci mediante	
	utilizzo di strategie naturalistiche (Early Start Denver	
	Model - ESDM), dell'analisi funzionale del comportamento e	
	delle terapie di derivazione cognitivo-comportamentale;	
	attività psicoeducative precoci ed intensive rivolte a	
	bambini gravati da Disturbi del Neurosviluppo, da	
	Disabilità intellettive e plurime e da Disturbi dello	
	Spettro dell'Autismo; attività psicoeducative rivolte ad	
	adolescenti e giovani adulti affetti da Disturbi del	
	Neurosviluppo, focalizzate sulle competenze sociali e	
	relazionali (Social Skill Training) e sui processi di	
	inclusione socio-lavorativa ed implementate sulla base di	
	protocolli basati sull'evidenza dei risultati; consulenza	
	familiare ed attività di psicoeducazione rivolte alle	
	famiglie di bambini ed adolescenti affetti da disturbi del	
	Neurosviluppo (Parent training); consulenza scolastica ed	
	attività di psicoeducazione rivolte agli insegnanti di	
	bambini ed adolescenti affetti da disturbi del Neurosviluppo	
	(Teacher training); assistenza e diagnosi psicologica,	
	neuropsichiatrica e neurologica; attività di assistenza e	
	riabilitazione domiciliare ed assistenza sociale rivolti a	
	bambini, adolescenti e giovani adulti affetti da	
	problematiche del neurosviluppo ed alle loro famiglie;	
	supporto e consulenza per bambini ed adolescenti con Bisogni	
	Educativi Speciali e per le loro famiglie; produzione di	
	ausili e sistemi tecnologici e informatici (hardware e	
	software) finalizzati al superamento dell'handicap di	
	qualsiasi tipo;	
	- centri diurni e residenziali di accoglienza e	
	socializzazione;	
	- strutture e servizi socio assistenziali come previste dal	
	DGR Basilicata numero 194 del 8 marzo 2017 e nello	
	specifico: servizi domiciliari di assistenza ad anziani e	
	disabili, sostegno e riabilitazione da fornirsi presso	
	famiglie e scuole ed altre strutture di accoglienza,	
	gestione di strutture protette, case di riposo, comunità	
	alloggio, case famiglia; appartamenti diffusi (servizi di	
	prossimità per anziani); residenze socio - assistenziali per	
	anziani (RASS); residenze socio - assistenziali per anziani	
	non autosufficienti (RASS1); centri diurni socio	
	assistenziali per anziani; centri sociali polivalenti	
	(laboratori di comunità); servizi di supporto ai disabili:	
	centri diurni socio - educativo per disabili; centri diurni	
	socio - educativi per autonomie dei disabili; comunità	
	residenziale per disabili: dopo di noi; gruppo appartamento	
	per disabili, residenze temporanee; comunità residenziali	

	socio riabilitative; ospitalità diffusa; centro notturno per	
	l'accoglienza dei senza fissa dimora; casa rifugio per	
	persone vittime di tratta; comunità alloggio, appartamenti	
	per famiglie monoparentali con prole e genitori separati in	
	condizioni di disagio; centro antiviolenza; case di rifugio	
	per madri e figli vittime di violenza;	
	- trasporto disabili e dializzati;	
	- servizi per una vita autonoma; gestione di centri per la	
	cura della persona (attività di parrucchiere ed estetica	
	anche per persone diversamente abili) con prestazioni anche	
	domiciliari; consegna farmaci, referti , fisco a domicilio,	
	pasti a domicilio, abbattimento barriere architettoniche,	
	musicoterapia , pony-terapia, segretariato sociale per	
	informazione ed orientamento, sportelli immigrati;	
	- gestione, in modo organico ed adeguato alle esigenze della	
	persona e delle famiglie, di servizi per: i disabili, gli	
	immigrati, i tossicodipendenti, gli emarginati e i bisognosi	
	in genere, quali:	
	- assistenza domiciliare agli anziani (ADA);	
	- assistenza domiciliare ai diversamente abili;	
	- assistenza ai minori presso istituti scolastici;	
	- gestione di servizi riabilitativi , di accoglienza, di	
	animazione, di comunità alloggio e case famiglia, di	
	comunità di convivenza nelle forme e nei modi ritenuti utili	
	al raggiungimento dello scopo sociale;	
	- attività di assistenza infermieristica e sanitaria;	
	- attività di teleassistenza e telesoccorso;	
	- servizio di trasporto e accompagnamento scolastico anche	
	per soggetti diversamente abili;	
	- attività e servizi nel comparto socio educativo rivolti a	
	minori e a soggetti svantaggiati quali: asili nido e micro	
	nido, scuole dell'infanzia e primarie paritarie private,	
	scuole convenzionate pubbliche, attività di assistenza ed	
	integrazione scolastica di alunni in situazioni di handicap,	
	assistenza domiciliare educativa, servizi prescuola e	
	post-scuola, servizi ricreativi per l'infanzia, ludoteche ,	
	comunità alloggio, centri educativi, centri di aggregazione	
	giovanile, servizi educativi di strada, servizi ricreativi	
	per bambini e adolescenti nel tempo extrascolastico o in	
	vacanza, centri informagiovani ed altre attività di	
	interesse educativo giovanile;	
	attività di formazione e orientamento in genere, con	
	organizzazione di corsi e seminari, anche funzionali	
	all'accreditamento professionale secondo le vigenti	
	normative regionali e nazionali;	
	organizzazione e gestione di formazione continua per	
	Assistenti sociali; organizzazione e gestione di formazione	
	continua in Sanità-ECM.	
	La società può altresì partecipare a gare di appalto e	
	compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisto e	

	l'erogazione dei servizi stessi.	
	Il tutto nei limiti di legge e con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni e nel rispetto delle professioni riservate ad iscritti in appositi Albi o Ruoli.	
	Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà compiere, inoltre, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari e bancarie che saranno ritenute necessarie od utili, ivi compreso il rilascio di fidejussioni e di altre garanzie personali e reali a favore proprio o di altre imprese partecipate e/o controllate dalla società medesima.	
	Essa potrà, inoltre, assumere, direttamente o indirettamente, ma non come attività prevalente e non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nonchè compiere operazioni finanziarie unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale e nel rispetto e nei limiti della normativa vigente.	
	Potrà partecipare a consorzi ed a raggruppamenti d'imprese, nonchè concorrere a gare ed appalti sia pubblici che privati, stipulare contratti di rete.	
	La cooperativa potrà aderire a organizzazioni rappresentative nell'ambito della cooperazione.	
	La società intende avvalersi di tutte le agevolazioni finanziarie, creditizie, contributive e fiscali disposte e previste da parte della Unione Europea, dello Stato, delle Regioni e di altri Enti Pubblici a favore delle società che operano nei settori di attività della qui costituita società.	
	Al fine di migliorare qualitativamente le attività di cui all'oggetto sociale la cooperativa può predisporre programmi operativi annuali e pluriennali finanziati da appositi fondi, costituiti ed alimentati dai contributi degli associati e di organismi comunitari e nazionali, anche di concerto con l'Unione nazionale; può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e la incentivazione della ristrutturazione e/o il potenziamento aziendale dei propri associati.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c.	
	L'organo amministrativo è autorizzato a compiere le	

	operazioni indicate dall'art. 2529 del Codice Civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci)	
	Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	I soci cooperatori:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 2522, appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) soci prestatori vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 381/91;	
	3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, terzo comma, del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	

	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nell'Organo Amministrativo della Cooperativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 16 del presente Statuto:	
	- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione; - la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 7 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	Art. 8 (Conferimento e partecipazioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 21, punto primo lettera b), del presente Statuto.	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili. La quota minima è Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).	
	Art. 9 (Alienazione delle partecipazioni dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo. Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e l'Organo Amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le	
	7	

	modalità previste dal successivo articolo 22.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle quote, tenendo conto di quanto previsto dal successivo articolo 10 punto e).	
	Art. 10 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.	
	Al socio sovventore sono attribuiti in assemblea i seguenti voti:	
	- 1 (un) voto per conferimento pari ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero);	
	- 2 (due) voti per conferimento non superiore ad Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero);	
	- 3 (tre) voti per conferimento non superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);	
	- 4 (quattro) voti per conferimento non superiore ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero);	
	- 5 (cinque) voti per conferimento superiore ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero).	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.	
	8	

	Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta	
	qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione	
	delle azioni a norma del precedente articolo.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto,	
	ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la	
	natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di	
	incompatibilità.	
	TITOLO V	
	IL RAPPORTO SOCIALE	
	Art. 12 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;	
	c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;	
	d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 40 e seguenti del presente Statuto.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	

	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, sul Libro dei Soci.	
	L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Art. 13 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 14 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.	
	Art. 15 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'Organo Amministrativo deve	

	esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio,	
	che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le	
	modalità previste al successivo art. 40 e seguenti.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul Libro dei Soci.	
	Art. 16 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione	
	dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:	
	- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;	
	- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;	
	- per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della Cooperativa;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a venticinque giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo, si renda moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;	
	11	

	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;	
	f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 40 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.	
	Art. 17 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'art. 40 e seguenti del presente Statuto.	
	Art. 18 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del Codice Civile.	
	Art. 19 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote effettivamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 18.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.	
	12	

	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347	
	secondo e terzo comma del Codice Civile.	
	Art. 20 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati).	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote	
	effettivamente versate in favore dei soci receduti od	
	esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia	
	stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi	
	i diritti a favore degli eredi del socio defunto.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con	
	deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 16, lettere	
	b), c), d) ed f), oltre al risarcimento dei danni ed al	
	pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel	
	regolamento, perdono il diritto al rimborso della	
	partecipazione calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito	
	derivante dal rimborso delle quote o azioni, del	
	sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica	
	e dal rimborso dei prestiti, il credito da derivante da	
	penali, ove previste da apposito regolamento, e da	
	risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite,	
	anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice	
	Civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno	
	avuto effetto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori	
	rappresentati da quote di valore pari ad Euro 25,00	
	(venticinque virgola zero zero);	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il	
	valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed	
	agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	13	

	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per legge.	
	Nessun socio può possedere una quota superiore ai limiti di	
	legge secondo quanto previsto dall'articolo 2525 c.c.	
	secondo comma.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello	
	scioglimento della società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la società	
	senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante	
	acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 12.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro	
	dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio in una delle categorie indicate nel presente	
	Statuto.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione al collegio arbitrale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede	
	alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione	
	della documentazione informativa ai sensi della normativa	
	vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della	
	gestione sociale.	
	La relazione dell'Organo Amministrativo, oltre a quanto	
	previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento	
	dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti	
	sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a	
	vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa,	
	dei soci e della comunità territoriale.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura	
	ed all'oggetto della società, segnalate dall'Organo	
	Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza	
	di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	14	

	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella	
	prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio	
	1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della	
	legge 31 gennaio 1992 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci sovventori. La Cooperativa può	
	utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi	
	ai soci sovventori nella misura massima prevista dal codice	
	dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio	
	di esercizio, può appostare somme al conto economico a	
	titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori,	
	qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica. I ristorni potranno essere erogati oltre che	
	mediante erogazione diretta anche sotto forma di aumento	
	gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio.	
	La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di	
	esercizio, su proposta dell'Organo Amministrativo, potrà	
	deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti	
	economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b)	
	della Legge n.142 del 2001, secondo le modalità ivi	
	contemplate.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da	
	approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da	
	predisporre a cura dell'Organo Amministrativo sulla base dei	
	seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):	
	a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) La qualifica / professionalità;	
	c) I compensi erogati;	
	d) Il tempo di permanenza nella società;	
	e) La tipologia del rapporto di lavoro;	
	f) La produttività.	
	TITOLO VII	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Decisioni dei soci)	

	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli	
	argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i	
	soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili	
	e la ripartizione dei ristorni;	
	b) la nomina e la struttura dell'Organo Amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dei sindaci e	
	del presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) erogazione dei trattamenti economici ulteriori di cui	
	alle lettere a) e b) dell'art. 3 comma secondo della Legge	
	n.142 del 2001;	
	e) approvazione del regolamento di cui all'art. 6 della	
	Legge n.142 del 2001;	
	f) definizione del piano di crisi aziendale e le misure per	
	farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e)	
	dalla Legge n.142 del 2001;	
	g) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	h) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	i) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento	
	della liquidazione.	
	Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
	consenso espresso per iscritto)	
	Le decisioni dei soci fatto salvo quanto previsto al	
	successivo articolo, sono adottate mediante consultazione	
	scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per	
	iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'Organo	
	Amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta,	
	la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà	
	concludersi con la redazione e approvazione di un apposito	
	documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le	
	eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà	
	o astensione;	
	- la sottoscrizione dei soci, sia consenzienti che astenuti	
	che contrari.	
	Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal	
	suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della	
	decisione. La mancanza di sottoscrizione dei soci entro il	
	termine suddetto viene considerata come voto contrario.	
	16	

	Nel caso in cui si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto nel quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione; - il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi fax e la posta elettronica. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a Libro dei Soci da almeno novanta giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 10 se socio sovventore.	
	I documenti di cui ai precedenti commi devono essere conservati presso la sede sociale per un tempo non inferiore a cinque anni.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci. Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 27 (Assemblee)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere b), f), g), h) ed i) del precedente art. 25 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, dovrà essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale oppure spedito a	
	17	

	mezzo posta ordinaria, almeno 10 giorni prima dell'adunanza,	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora	
	della prima e della seconda convocazione, che deve essere	
	fissata in un giorno diverso da quello della prima. Per	
	quanto non previsto si applica integralmente l'art. 2479 bis	
	del Codice Civile.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato	
	della società o la sua trasformazione l'Assemblea delibera	
	con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.	
	Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati	
	all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione.	
	Art. 29 (Verbale delle deliberazioni)	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed	
	eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti;	
	deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle	
	votazioni e deve consentire anche per allegato,	
	l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o	
	dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su	
	richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti	
	all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea	
	straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale	
	deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per	
	la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di	
	pubblicazione.	
	All'Assemblea può presenziare, senza diritto di voto, un	
	rappresentante della UN.I.COOP. di Varese alla quale la	
	Cooperativa è aderente.	
	Art. 30 (Voto)	
	Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel	
	Libro dei Soci da almeno novanta giorni e che non siano in	
	mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare	
	della sua partecipazione; Per i soci sovventori si applica	
	il precedente art. 10.	
	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.	

	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Non è ammesso il voto segreto.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea) L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo Amministrativo, ed in assenza di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 32 (Amministrazione) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. Per organo amministrativo si intende il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 5, e il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione. Gli amministratori resteranno in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e nei limiti stabiliti dalla legge. Gli amministratori sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche; in ogni caso i soci sovventori non possono essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 33 (Consiglio di Amministrazione) Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vice Presidente. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art. 34, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurato a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante redazione e approvazione per iscritto di unico documento dal quale dovrà risultare con chiarezza: - l'argomento oggetto della decisione; - il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; - la sottoscrizione degli amministratori consenzienti;	
	19	

	- la sottoscrizione degli amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione.	
	Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.	
	Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso. La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro otto giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori. Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:	
	- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti; - la data in cui si è formulata la decisione;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società per almeno cinque anni.	
	Art. 34 (Adunanze del Consiglio di Amministrazione) In caso di richiesta di un amministratore, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale. In questo caso il presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. La convocazione avviene mediante avviso, il quale deve essere affisso presso la sede sociale oppure spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.	

	Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono	
	valide, anche senza convocazione formale, quando	
	intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci	
	effettivi se nominati.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono	
	svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle	
	seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione, se nominato, che provvederanno	
	alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi	
	ritenere svolta la riunione in detto luogo;	
	b) che sia consentito al presidente della riunione di	
	accettare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di	
	verbalizzazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si	
	richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi	
	membri in carica; le deliberazioni sono prese con la	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di	
	parità di voti, la proposta si intende respinta.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il	
	Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a	
	sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice	
	Civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché	
	provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli	
	amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza	
	dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere	
	nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso	
	di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di	
	Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei	
	soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 36 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla	
	decisione dei soci dalla legge.	
	Gli amministratori possono delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione,	

	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più	
	dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato	
	da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto,	
	i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 (centoottanta) giorni gli organi delegati devono	
	riferire agli amministratori e al Collegio sindacale, se	
	esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua	
	prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di	
	maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche,	
	effettuate dalla Cooperativa e dalle sue eventuali	
	controllate.	
	Art. 37 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	ai membri del Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 38 (Rappresentanza)	
	La rappresentanza della società spetta al solo presidente	
	del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri	
	delegati, se nominati.	
	La rappresentanza della società spetta anche ai direttori,	
	agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro	
	conferiti nell'atto di nomina.	
	Art. 39 (Organo di controllo)	
	Il sindaco unico o il revisore contabile possono essere	
	nominati facoltativamente.	
	Ricorrendo i presupposti previsti dall'articolo 2477 c.c. la	
	nomina dell'organo di controllo è obbligatoria. In tali casi	
	l'organo di controllo esercita il controllo contabile ma è	
	in facoltà dei soci affidare quest'ultimo ad un revisore.	
	All'uopo si applicano le disposizioni di cui agli articoli	
	2397 e ss. cod. civ.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 40 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 41 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	23, lett. c) e dell'eventuale sovrapprezzo;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31	
	gennaio 1992 n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 42 (Regolamenti)	

24 di 24